

3



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO

Roma, 03 FEB 2011

Prot. n. EM 426/18301

AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI VV.F.

LORO SEDI

AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI VV.F.

LORO SEDI

e, per conoscenza,:

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

SEDE

Oggetto: **Indennità di missione e lavoro straordinario per conduzione di automezzi -
Ulteriori chiarimenti**

Facendo seguito alla nota prot. n. EM5552/18301 del 29 ottobre 2010, e tenuto conto dei quesiti pervenuti, si ritiene opportuno fornire ulteriori elementi in ordine alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale comandato in missione con utilizzo di un automezzo del Corpo.

Si conferma in primo luogo che il disposto dell'articolo 28, comma 1) lett. f) del C.C.N.L. integrativo del 25.5.2000, è da riferire tassativamente al personale che, in virtù di una puntuale determinazione, viene comandato a svolgere la **specifica mansione di autista** e, quindi, per svolgere, per conto dell'Amministrazione, compiti di trasporto di persone, attrezzature, materiali o di trasferimento del mezzo medesimo. In tal caso, per il personale autista in parola, è da considerare attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.

Per ogni diverso servizio da prestarsi in trasferta, al personale inviato in missione compete un'indennità ed il rimborso delle spese sostenute per il mezzo di trasporto utilizzato, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. Qualora il provvedimento di missione preveda la facoltà di avvalersi di un automezzo dell'Amministrazione, tale ultima è da intendersi quale mera possibilità di optare tra l'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico e l'automezzo di servizio. Ne consegue che per il personale inviato in missione secondo quanto appena specificato è da considerarsi attività lavorativa solo il tempo effettivamente lavorato nella sede della trasferta.

A

In relazione, poi, alle richieste di chiarimento riferite in modo specifico alle fattispecie concernenti l'organizzazione del dispositivo di soccorso tecnico urgente, si precisa che, attese le straordinarie esigenze a cui il Corpo Nazionale è chiamato a far fronte in merito, e al fine di assicurare puntualità e continuità nella composizione della squadra di soccorso, il personale comandato, con apposito provvedimento, a prestare servizio in sede diversa da quella di assegnazione potrà essere richiamato ad assumere servizio, preventivamente, nella propria sede abituale e autorizzato all'utilizzo del mezzo dell'Amministrazione per portarsi tempestivamente nella sede prestabilita con l'equipaggiamento necessario.

Previo accertamento della disponibilità finanziaria sul competente capitolo di spesa, quanto specificato è da intendersi riferito, a titolo esemplificativo, a:

1. servizio in presidi temporanei istituiti a seguito di convenzioni a titolo oneroso con enti pubblici e privati (presidi stagionali, campagna AIB, presidi autostradali, etc.); in tal caso l'onere aggiuntivo dovrà essere imputato al contributo finanziario previsto dalla specifica convenzione;
2. richiamo in servizio per far fronte a carenze momentanee o strutturali (ad es. gli aerosoccorritori che prestano turni straordinari presso i reparti volo);
3. comando in servizio presso altra sede, durante il turno ordinario, per integrare la squadra di soccorso in cui si è determinata una carenza imprevista.

I Sigg. Comandanti Provinciali cureranno l'organizzazione del dispositivo di soccorso garantendo la massima ottimizzazione delle risorse disponibili e provvederanno ad inviare mensilmente alle Direzioni Regionali un prospetto riepilogativo dei servizi autorizzati, indicando il numero delle unità impiegate, con le relative qualifiche e funzioni, nonché le sedi di servizio cui le stesse sono state destinate.

I Sigg. Direttori Regionali assicureranno l'attento monitoraggio sulla corretta osservanza delle indicazioni fornite e avranno cura di trasmettere, con cadenza mensile, all'Ufficio del Dirigente Generale-Capo del CNVVF un prospetto di sintesi dei dati sopra richiamati.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

(Pini)
